

**DETERMINAZIONE del RESPONSABILE dell'AREA V^ SOCIO-ASSISTENZIALE N.32 DEL
16.12.2013**

Rep. Partic. Settore n.0850 del 16.12.2013_

Rep. Gen. n. 115 del 16/12/2013

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER AFFIDAMENTO FINO AL 31.3.2014 DEL SERVIZIO DI FORNITURA GAS METANO ALLE SCUOLE MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA DI SUCCIVO. AFFIDAMENTO SOCIETA' "PIU' ENERGIA- TIFATA GAS" E PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA.

IL RESPONSABILE

PREMESSO che:

- I commi 7 e 8 dell'art.1 del D.L. 95/2012 dispongono che *"7. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quale misura di coordinamento della finanza pubblica, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione ((. . .)) messi a disposizione dai soggetti sopra indicati. La presente disposizione non si applica alle procedure di gara il cui bando sia stato pubblicato precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto. E' fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori a quelli indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali. In tali casi i contratti dovranno comunque essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento ai predetti corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico. La mancata osservanza delle disposizioni del presente comma rileva ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale. 8. I contratti stipulati in violazione del precedente comma 7 sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, degli strumenti di acquisto di cui al precedente comma 7 e quello indicato nel contratto."*
- occorre rendere attiva e operante la fornitura di gas metano alle scuole materna, elementare e media di Succivo, tramite stipula di contratto con l'aggiudicataria Consip ai sensi della normativa sopra richiamata;

RILEVATO che, come da corrispondenza intercorsa (*mail allegata*), la Società Edison Energia S.p.A., aggiudicataria del lotto 6 (Campania, Puglia, Basilicata) della gara Consip per la fornitura di gas naturale alla P.A., potrà eventualmente erogare all'Ente richiedente la fornitura solo a partire dal mese successivo al perfezionamento di tutto l'iter burocratico necessario a rendere attiva la convenzione, **nel caso di specie entro il 1° febbraio 2014 se la convenzione viene resa attiva entro il 15.12.2013** e che, dunque, verrebbe a crearsi un mese di buco nell'erogazione del gas metano da riscaldamento alle scuole, proprio nel periodo più freddo dell'anno;

-con nota pervenuta al protocollo comunale n.7412 del 2.12.2013 il legale rappresentante della ditta "Più Energia- Tifata Gas" si dichiarava disponibile ad effettuare una fornitura di durata trimestrale dal 1.1.2014 al 31.3.2014 e fino a piena operatività del contratto con l'aggiudicataria Consip, alle condizioni di 35,4769 centesimi di euro a metro cubo che, tra l'altro, risultano addirittura migliori rispetto a quelle praticate dalla Società Edison Energia come si evince dal raffronto prezzi in allegato e con nota pervenuta al protocollo comunale n. 7801 del 16.12.2013 (prot. n.0850 del 16.12.2013 Registro prot. area socio-assistenziale) inviava le dichiarazioni di sussistenza in capo alla stessa dei presupposti per contrattare con la P.A. ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs 163/2006

VISTI:

- gli artt. 107 e 109 del D. lgs 267 del 18 agosto 2000, i quali, rispettivamente, attribuiscono ai dirigenti poteri gestionali nell'ambito degli Enti Locali e dispongono che *"nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi"*;
- il decreto Sindacale n. 12/2013 di cui al prot. n. 2793 del 24.4.2013 con il quale il Sindaco ha attribuito al sottoscritto l'incarico di Responsabile del Settore Socio-assistenziale;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n.19 del 21.7.2012 con cui il Comune di Succivo ha dichiarato il dissesto finanziario;

- l'art. 250 del D. Lgs. 267/2000 regolante le procedure amministrative da seguire in regime di esercizio provvisorio del Bilancio per i comuni in dissesto finanziario e il cui comma 1° recita -."Dalla data di deliberazione del dissesto finanziario e sino alla data di approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato di cui all'art.261 l'ente locale non può impegnare per ciascun intervento somme complessivamente superiori a quelle definitivamente previste nell'ultimo bilancio approvato, comunque nei limiti delle entrate accertate. I relativi pagamenti in conto competenza non possono mensilmente superare un dodicesimo delle somme mensilmente impegnabili, con esclusione delle somme non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi. L'Ente applica i principi di buona amministrazione al fine di non aggravare la posizione debitoria e mantenere la coerenza con l'ipotesi di bilancio riequilibrato predisposta dallo stesso".;
- l'allegato schema di contratto trimestrale proposto dalla Società Più Energia- Tifata Gas srl Via Martiri Atellani, 83 Sant'Arpino;
- l'art. 183 del D.Lgs. 267/2000;
- l' 125, comma 11 i, ultimo periodo del D.Lgs 163/2006;
- gli artt. da 328 a 338 del D.P.R 5 ottobre 2010, n. 207, "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»";
- gli artt. 4, comma 1, lettera n) e 7, comma 3. del Regolamento delle Spese in Economia (approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 109 del 28.12.2000 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. n.28 del 30 novembre 2013;

CONSIDERATO che le condizioni proposte dalla ditta "Più Energia- Tifata Gas" sono ampiamente al di sotto della soglia massima prevista per l'affidamento diretto a cottimo fiduciario, secondo le norme in precedenza riportate e richiamati i competenti interventi complessivi I.04.02.02 e I.04.03.02 dell'ultimo bilancio approvato, E.F. 2011 per la fornitura di gas da riscaldamento alle scuole, **capienti per quanto riguarda la presente prenotazione di impegno di spesa;**

RITENUTO pertanto, necessario, garantire la continuità dell'erogazione della fornitura di metano da riscaldamento alle scuole, provvedendo all'affidamento alla Società "Più Energia -Tifata Gas s.r.l.", secondo la procedura del cottimo fiduciario e a trattativa diretta ai sensi dell'art.125, comma 11, ultimo periodo del D.Lgs 163/2006, dall'1 gennaio 2013 e **nelle more dell'attivazione e della piena operatività della convenzione con l'aggiudicataria Consip Edison Energia, comunque non oltre il 31 marzo 2014**

DETERMINA

(per quanto esposto in premessa):

di affidare alla Società Tifata Gas di Sant'Arpino dall'1 gennaio 2014 e fino alla piena operatività **della convenzione con l'aggiudicataria Consip lotto 6 Campania, Puglia, Basilicata e comunque non oltre il 31 marzo 2014 sulla base dell'allegato schema di contratto** per la fornitura di gas metano alle scuole materna, elementare e media di Succivo; di prenotare l'impegno, della somma complessiva di € 11.974,00, ai sensi dell'art.183 comma 3° del D.lgs n.267/2000 e art.12 comma 3° del vigente Regolamento comunale di contabilità e sulla scorta delle procedure previste dall'art.250 del D. lgs n.267/2000 , tenendo conto dell'E.F. 2011 assestato al 30.11.2011, che sarà riportata sui competenti interventi del redigendo bilancio E.F. 2014 alla voce "Spese per riscaldamento scuole " di dare atto che la somma citata costituirà impegno di spesa a tutti gli effetti, dopo la stipula del contratto che sarà sottoscritto con la società Tifata Gas con separato atto e dopo la firma di regolarità contabile di cui all'art.151 comma 4° del D. lgs n.267/2000.

Succivo, li 16.12. 2013

Il Responsabile dell'Area socio-assistenziale
(dott. Salvatore D'Angelo)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267,

APPONE

Il Visto di Regolarità Contabile,

ATTESTANTE

La copertura finanziaria della spesa sopra descritta,
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza dell'intervento sopradescritto.

Succivo, li

16/12/2013

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Il sottoscritto, responsabile del Settore competente alla pubblicazione, attesta che la presente determinazione è stata pubblicata in copia conforme all'originale, all'Albo Pretorio Comunale in data _____ con n. _____ del Registro delle Pubblicazioni per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Succivo, li

A large, stylized handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long trailing stroke.